

**DOMANDA PER L'APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE DALLA TASSA SUI
RIFIUTI – TARI PER NUOVE UTENZE NON DOMESTICHE**

(Art. 25 bis del Regolamento Comunale approvato con delibera Consiglio Comunale n. 22 del 23 maggio 2016,
introdotto con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 16 ottobre 2018)

| |
|--|
| Il/la sottoscritto/a |
| nato/a a il/...../..... |
| residente in |
| Via n. cap |
| Tel C.F. |
| e-mail In qualità di |
| della società..... |
| con sede legale in |
| Via n. cap |
| Partita I.V.A. codice ATECO dell'attività |
| Descrizione Attività esercitata |
| Data inizio attività |

CHIEDE

L' esenzione per nuove utenze non domestiche la cui attività ha avuto inizio dopo il 1.01.2018, prevista dall'Art.25 bis del Regolamento Comunale per la disciplina e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente denuncia è valida come "dichiarazione sostitutiva di certificazione" ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e/o "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" ai sensi dell'art. 47 dello stesso Decreto. Sono applicate, in caso di dichiarazione mendace, le sanzioni penali richiamate all'art. 76 del DPR succitato .

Data/...../.....

FIRMA

.....

Art. 25 bis. Esenzione per nuove utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche la cui attività ha avuto inizio dopo il 1.01.2018, potrà essere applicata l'esenzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa per le due annualità successive a quella di inizio.
2. Al fine del riconoscimento della precedente esenzione, i titolari delle utenze non domestiche interessati sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, al Comune apposita domanda entro il 31.01 dell'anno successivo all'inizio dell'attività stessa.
3. L'agevolazione del presente articolo si applica a tutte le nuove attività d'impresa comprese le Start-Up e i subentri ad attività già esistenti. E' esclusa l'esenzione per il mero spostamento della sede legale/operativa all'interno del Comune o per il cambio di attività intestata allo stesso soggetto.
- 3.bis L'agevolazione del presente articolo non si applica alle attività di impresa che comportano l'esercizio di sale da gioco e/o l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emanato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. L'ammontare complessivo delle esenzioni ammissibili non potrà eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la propria delibera tariffaria. Qualora le domande fossero maggiori alla disponibilità di bilancio, saranno proporzionalmente ridotte in base all'importo del tributo dovuto.